



Deliberazione n. 664

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILAVENTI (2020)** il giorno **VENTOTTO** del mese di **MAGGIO** alle ore **14:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASC N. 54/2020 (1.01.03) STIPULA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA ISTITUTO MEME S.R.L.: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICODINAMICA BREVE [PPB - MODENA] - PER L'ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE/SERVIZI DELL'ASST DI MANTOVA



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- ❖ L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ❖ che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- ❖ che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;

VISTA la richiesta pervenuta di stipula di convenzione da parte dell'Istituto di specializzazione in psicoterapia Istituto MEME s.r.l.: Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Breve [PPB – Modena], recepita con prot. aziendale n. 8065 del 12.02.2020;

CONSIDERATO che l'Istituto MEME s.r.l. ha ottenuto il riconoscimento MURST, con D.M. 31 ottobre 2012, per la "Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Breve [PPB – Modena]".

CONSIDERATO il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

PRESO ATTO che il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture atte alla psicoterapia, in relazione alla compatibilità organizzativa e



considerando le finalità formative del tirocinio, soggetti in tirocinio di formazione, su proposta del soggetto promotore;

PRESO ATTO che per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, il soggetto promotore predisporrà un progetto formativo e di orientamento contenente i requisiti elencati all'art. 3 dell'accordo convenzionale;

PRESO ATTO che durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;

PRESO ATTO che l'Istituto di specializzazione in psicoterapia Psicodinamica Breve [PPB – Modena] assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

PRESO ATTO che il soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., garantisce al tirocinante un'informazione sui rischi, la fornitura dei dispositivi di protezione eventualmente necessari;

RITENUTO di stipulare l'accordo convenzionale l'Istituto di specializzazione in psicoterapia Istituto MEME s.r.l.: Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Breve [PPB – Modena] con validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, su espressa volontà delle parti, con apposito atto deliberativo;

PRESO ATTO che ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 le convenzioni sono soggette a imposta di bollo (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate) e che la stessa rimane a carico del "soggetto promotore", come indicato all'art.11 del testo convenzionale;

VISTO il parere favorevole pervenuto a procedere con la stipula di convenzione da parte del Dr. Bruno Boccaletti – Responsabile delle Attività Socio Sanitarie Integrate;

VISTA l'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore della Struttura S.I.T.R.A. Dr. Franco Vallicella, nella veste anche di Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri per l'Azienda;



ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

1. di stipulare l'accordo convenzionale con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia Istituto MEME s.r.l.: Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Breve [PPB – Modena] e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, per l'attivazione di tirocinio formativi e di orientamento degli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione stessa da effettuarsi presso le Strutture/Servizi dell'ASST di Mantova; la convenzione in allegato A è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che l'Istituto di specializzazione in psicoterapia Istituto MEME s.r.l.: Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Breve [PPB – Modena], predisporrà per ogni tirocinante un Progetto Formativo e di Orientamento e che l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
3. di dare atto che il soggetto ospitante si impegna, a garantire l'inserimento dei tirocinanti rispettando e ottemperando agli obblighi derivati dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. di dare atto che l'Istituto di specializzazione in psicoterapia Psicodinamica Breve [PPB – Modena] assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
5. di dare atto che durante lo svolgimento dei tirocinio il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
6. di dare atto che la convenzione avrà validità triennale a decorrere dalla data



- di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, su espressa volontà delle parti, con apposito atto deliberativo;
7. di stabilire che l'imposta di bollo rimane interamente a carico del "soggetto promotore", come riportato all'art. 11 della convenzione;
 8. di demandare alle rispettive Aree la gestione amministrativa dei tirocini, in conformità a quanto indicato nel Regolamento Aziendale delibera n. 1340 del 30.11.2016 e previsto da normativa vigente in materia di tirocini;
 9. di trasmettere la presente deliberazione all'Istituto di specializzazione in psicoterapia Istituto MEME s.r.l.: Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Breve [PPB - Modena] e alle seguenti Strutture/Servizi/Uffici/Segreterie Aziendali: Direzioni Sanitarie di Presidio, Segreteria del Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze, Consulteri Familiari; Servizio Prevenzione e Protezione, Medicina del Lavoro;
 10. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R.n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Riccardo Bertolotti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Dr. Renzo Boscaini



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Allegato alla deliberazione n. del

Proposta n. 22 del 22.05.2020

Fasc. n. 54/2020 (1.01.03)

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA ISTITUTO MEME S.R.L.: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICODINAMICA BREVE [PPB - MODENA] - PER L'ATTIVITÀ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE/SERVIZI DELL'ASST DI MANTOVA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

Il Direttore della Struttura Complessa
S.I.T.R.A

Dr. Franco Vallicella

Il Responsabile del Procedimento.

Dr. Franco Vallicella



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 15/06/2020
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Ferrari

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia Istituto MEME s.r.l.: **Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Breve [PPB – Modena]**, con sede in via Elia Rainusso n° 144, 41124 Modena, codice fiscale 03009460365, partita IVA 03009460365, in persona della Dott.ssa Roberta Frison, nata a Varese il 3/06/1963, (C.F: FRSRRT63H43L682P), e di Fabio Molinari (Legale Rappresentante di Istituto MEME s.r.l.) nato a Carpi (MO) il 19/11/1982, (C.F.: MLNFBA82S19B819V)

E

L'ASST-Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, con sede legale in Strada Lago Paiolo, n° 10, 46100 - Mantova (MN) C.F / P.Iva 02481840201 nella persona del Direttore Generale Dott. Raffaello Stradoni, nato a Verona il 10/07/1955;

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- **ASST di Mantova** in qualità di "soggetto ospitante" assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia,

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti in relazione alla compatibilità organizzativa, considerando le finalità formative del tirocinio, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
 - e. gli estremi identificativi delle coperture assicurative stipulate dal soggetto promotore.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto previsto dal Regolamento EU (RGPD 679/2016) e normativa vigente in materia;
 5. ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda e nel Codice di Comportamento adottato dalla medesima ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013.

ART. 5

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia Psicodinamica Breve [PPB – Modena] assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore, il quale comunica l'evento agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore);
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

- Il soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., garantisce al tirocinante un'informazione sui rischi, garantisce altresì la fornitura dei dispositivi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, considerando il tirocinante alla stregua del proprio personale strutturato con mansione equivalente.

ART. 7

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU (RGPD 679/2016) i dati trattati nell'ambito della presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della convenzione stessa.

ART. 8

- La Convenzione avrà validità triennale (3) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti, con apposito atto deliberativo.

ART. 9

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 10

- Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il Foro di Mantova.

ART. 11

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.
- Eventuali spese per imposta di bollo rimangono a carico del Soggetto Promotore.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi vigenti in materia di tirocini.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo data

Rappresentante Legale
Istituto di specializzazione
in psicoterapia

.....

Direttore Generale
ASST di Mantova
Dr. Raffaello Stradoni

.....